



altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l'imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, l'estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, qualunque veste giuridica rivestano, anche al fine di allineare l'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti con quello della fatturazione elettronica obbligatoria stabilito dall'art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244/2007.

Per quanto sopra, l'art. 1, comma 1, lett. c), del decreto-legge in oggetto ha disposto l'abrogazione del comma 2 dell'art. 17-ter del d.P.R. 633/1972, che prevedeva l'esclusione dall'applicazione dello *split payment* dei compensi per prestazioni di servizi sottoposti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo di acconto. Pertanto, in base alla nuova disciplina, anche i compensi a favore dei lavoratori autonomi saranno assoggettati alle modalità della scissione dei pagamenti qualora le operazioni vengano effettuate nei confronti della pubblica Amministrazione. Le modifiche di cui sopra si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

Tanto premesso, nei limiti di competenza di questa Direzione generale preme precisare che, avendo il regime dello *split payment* effetto per le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017, per quelle emesse prima della suddetta data ad esigibilità differita e non ancora pagate, si seguirà il vecchio regime (in forza del quale l'IVA verrà versata all'erario direttamente dal cedente/prestatore dei beni/servizi, secondo il proprio regime fiscale).

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Roma, 28 giugno 2017

Il Direttore generale  
Michele Forziani  
*Michele Forziani*